



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione CC n.38 del 10 luglio 2020
Ripubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 26/08/2020

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	4
Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
Articolo 2	4
Definizione delle entrate	4
Articolo 3	4
Forme di gestione	4
TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE	5
Articolo 4	5
Statuto del contribuente	5
Articolo 5	5
Chiarezza delle norme	5
Articolo 6	5
Certezza delle norme	5
Articolo 7	5
Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali	5
Articolo 8	6
Comunicazione di atti e notizie all'ufficio tributi	6
Articolo 9	6
Accertamento con adesione	6
Articolo 10	6
Autotutela	6
Articolo 11	6
Ravvedimento operoso	6
Articolo 12	7
Reclamo e mediazione	7
Articolo 13	7
Effetti del reclamo/mediazione	7
Articolo 14	7
Competenza del reclamo/mediazione	7
Articolo 15	8
Valutazione del reclamo/mediazione	8
Articolo 16	8
Perfezionamento del reclamo/mediazione	8
TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9
Articolo 17	9
Soggetti Responsabili entrate extratributari	9

Articolo 18	9
Rapporti con i cittadini	9
Articolo 19	9
Accertamento delle entrate extratributarie	9
TITOLO III NORME COMUNI	9
Articolo 20	9
Modalità di pagamento	9
Articolo 21	10
Dilazioni di pagamento	10
Articolo 22	10
Dilazioni di pagamento contributo di costruzione e sanzioni e oblazioni in materia paesaggistica ed edilizia	10
Articolo 23	12
Sospensione o differimento di pagamento	12
Articolo 24	12
Rimborsi	12
Misura degli interessi	12
TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA	12
Articolo 26	12
Regole generali per la riscossione coattiva	12
TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE	12
Articolo 27	12
Norme di rinvio	12
Articolo 28	13
Clausola di adeguamento	13
Articolo 29	13
Abrogazioni	13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TARI, Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Imposta di soggiorno, TASI, TARES);
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti, a titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 3

Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di concessione.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 4

Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;

3. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono riportati i seguenti istituti:

- Diritto di interpello;
- Accertamento con adesione;
- Autotutela;
- Ravvedimento operoso;
- Reclamo e mediazione.

Articolo 5

Chiarezza delle norme

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Articolo 6

Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello disciplinato nell'apposito regolamento comunale: "Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'interpello".

Articolo 7

Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- Servizio di front office e on line;
- affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
- portale web dedicato;

2. Presso gli sportelli dell'ufficio Tributi sono consultabili i regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Somma Lombardo.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 8

Comunicazione di atti e notizie all'ufficio tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Articolo 9

Accertamento con adesione

1. Per la disciplina dell'accertamento con adesione si rimanda allo specifico regolamento comunale: "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione".

Articolo 10

Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 11

Ravvedimento operoso

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. In caso di ravvedimento operoso valgono le riduzioni previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

Articolo 12

Reclamo e mediazione

1. Il presente articolo definisce il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Somma Lombardo nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 13

Effetti del reclamo/mediazione

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) L'ufficio competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92.

Articolo 14

Competenza del reclamo/mediazione

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/92 devono indicare:

- a. Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- b. Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Articolo 15

Valutazione del reclamo/mediazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Articolo 16

Perfezionamento del reclamo/mediazione

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 17

Soggetti Responsabili entrate extratributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 18

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 19

Accertamento delle entrate extratributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio".
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta.
La comunicazione deve recare l'individuazione del debitore, il motivo della pretesa, la somma dovuta, gli eventuali interessi accessori o sanzioni, il termine perentorio per il pagamento e le relative modalità, l'indicazione del responsabile del procedimento.
4. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notifica effettuata dai messi notificatori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Pec.

TITOLO III NORME COMUNI

Articolo 20

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:
 - versamento diretto alla tesoreria comunale o presso gli sportelli predisposti;
 - versamenti nei c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel c/c postale intestato al comune – Servizio Tesoreria;
 - disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - versamento tramite PagoPA;
 - versamento tramite modello F24, per i codici tributi istituiti.

2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, è affidata all'Agenzia delle Entrate/Riscossione si osservano le disposizioni di cui al DPR n° 602/1973 ed al DPR n° 43/1988.

Articolo 21

Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, il Funzionario responsabile dell'entrata, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro 500,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.

b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 48:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;

- da euro 501,00 a 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

- da 3.001,00 a 6.000,00 fino a 24 rate mensili;

- da 6.001,00 a 50.000,00 fino a 36 rate mensili;

- oltre 50.000,00 fino a 48 rate mensili.

c) nel caso di rateizzazioni uguali o superiori a 36 rate il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.

d) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.

e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.

f) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi al tasso legale a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

3. Il mancato pagamento entro i termini di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

4. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

5. In caso di entrata iscritta a ruolo la dilazione viene gestita dell'Agente della Riscossione.

Articolo 22

Dilazioni di pagamento contributo di costruzione e sanzioni e oblazioni in materia paesaggistica ed edilizia

1. Il Contributo di costruzione di cui all' art. 16 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia", come previsto dal comma 2 può essere rateizzato su richiesta dell'interessato secondo le seguenti modalità:

a) ONERI DI URBANIZZAZIONE:

Versamento del **40%** di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio del PdC e comunque prima del ritiro del titolo abilitativo, ovvero, se trattasi di SCIA, all'intervenuta efficacia del titolo edilizio previa presentazione di richiesta di rateizzazione prima del ritiro del Permesso di Costruire, ovvero, se trattasi di SCIA contestualmente alla presentazione dell'istanza, corredata da idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo delle rate mancanti maggiorato del 10%, a condizione che queste ultime prevedano validità sino alla restituzione dell'originale da parte del Comune, ovvero dichiarazione liberatoria a seguito di accertata estinzione del debito, nonché la riscossione a semplice richiesta scritta del Comune entro 15 giorni, senza eccezioni o dilazioni e senza la preventiva escussione del debitore principale.

In mancanza della richiesta o del versamento o della fidejussione nei termini suddetti, troveranno applicazione le sanzioni dei cui all'art. 42 del DPR 380/2001 e s.m.i. La rateizzazione è a totale cura ed

onere dell'avente titolo, il Comune non assume alcun obbligo ad emanare avvisi di scadenza delle singole rate.

Rateizzazione della rimanenza in due rate con le seguenti scadenze:

- **30%** entro 12 mesi dalla data di rilascio, nel caso di PdC, o, nel caso di SCIA, entro 18 mesi dall'intervenuta efficacia del titolo edilizio come sopra esplicato;
- **30%** alla richiesta di agibilità e comunque entro tre anni dalla data di rilascio del PdC ovvero, nel caso di SCIA, entro tre anni dall'intervenuta efficacia del titolo edilizio come sopra esplicato.

Si precisa che, relativamente al permesso di costruire, per "data di rilascio" si intende la data in cui il provvedimento stesso è stato notificato all'interessato.

Le sanzioni di cui all'art. 42 del DPR 380/2001 e s.m.i. sopracitate trovano inoltre applicazione nel caso di ritardato pagamento di ognuna delle rate stabilite.

b) COSTO DI COSTRUZIONE:

Rateizzazione dell'importo in tre rate, con le seguenti scadenze:

- **40%** di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio del PdC, e comunque prima del ritiro del titolo abilitativo, ovvero, se trattasi di DIA/SCIA, all'intervenuta efficacia del titolo edilizio (intendendosi per la DIA entro 30 giorni dall'avvenuto deposito ex art. 41 comma 1 L.R. 12/2005 e s.m.i. e per la SCIA la data di presentazione della stessa presso l'ufficio Protocollo comunale);
- **30%** a 12 mesi dalla data di rilascio, nel caso di PdC, ovvero, nel caso di SCIA, entro 18 mesi dall'intervenuta efficacia del titolo edilizio (intendendosi per la SCIA la data di presentazione della stessa presso l'ufficio Protocollo comunale);
- **30%** alla richiesta di agibilità e comunque entro tre anni dalla data di rilascio del PdC ovvero, nel caso di SCIA, entro tre anni dall'intervenuta efficacia del titolo edilizio come sopra esplicato.

Si precisa che, relativamente al permesso di costruire, per data di rilascio si intende la data in cui il provvedimento stesso è stato notificato all'interessato.

Quanto sopra previa presentazione di richiesta di rateizzazione, prima del ritiro del PDC ovvero, se trattasi di SCIA, contestualmente alla presentazione dell'istanza, corredata da idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo delle rate mancanti maggiorato del 10%, a condizione che queste ultime prevedano validità sino alla restituzione dell'originale da parte del Comune, ovvero dichiarazione liberatoria a seguito di accertata estinzione del debito, nonché la riscossione a semplice richiesta scritta del Comune entro 15 giorni, senza eccezioni o dilazioni e senza la preventiva escussione del debitore principale.

In mancanza della richiesta o del versamento o della fidejussione nei termini suddetti, troveranno applicazione le sanzioni dei cui all'art. 42 del DPR 380/2001 e s.m.i. La rateizzazione è a totale cura ed onere dell'avente titolo, il Comune non assume alcun obbligo ad emanare avvisi di scadenza delle singole rate.

2. La rateizzazione dell'importo dovuto in caso di sanzioni ed oblazioni in materia paesaggistica ed edilizia determinate ai sensi degli artt. 33, 36 e 37 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 83 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. (permessi di costruire in sanatoria ed accertamenti di compatibilità paesaggistica, determinate in base alla normativa vigente e qualora superiore ad € 5.000,00 può essere rateizzato su richiesta dell'interessato secondo le seguenti modalità:

- **prima rata pari al 20%** dell'importo entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio del titolo in sanatoria;
- il restante importo suddiviso in **n. 12 rate** di pari importo con cadenza mensile maggiorate degli interessi legali;

Il titolo in sanatoria esplicherà i suoi effetti soltanto con il pagamento dell'intero importo ed il ritiro del medesimo da parte dell'interessato.

Articolo 23

Sospensione o differimento di pagamento

1. Con delibera di Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Articolo 24

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00, fatto salvo quanto stabilito dal regolamento della specifica entrata.
4. Il Comune dovrà procedere all'istruttoria e al conseguente rimborso delle maggiori somme versate entro centoottanta giorni dalla richiesta di rimborso.

Articolo 25

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi da applicarsi per l'attività di accertamento è determinata applicando al tasso di interesse legale punti 3 (tre) percentuali di maggiorazione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento o dalla data di maturazione del diritto al rimborso.

TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 26

Regole generali per la riscossione coattiva

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Per tutte le attività di riscossione relative agli atti di accertamento relativo ai tributi comunali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti o dai soggetti affidatari, a partire dal 1° gennaio 2020, si applicano le norme previste dai commi dal 792 al 815, dell'art. 1 della Legge 160/2019.

TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 27

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 28

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 29

Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 e da tale data si intende abrogato il previgente “Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 167 del 11/12/1998.